

CUMULO E LIMITI DI SPESA

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Si precisa che gli aiuti di stato non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'art. 81, paragrafo 2, e all'art. 82 del Reg (UE) n. 1305/2013, nonché con aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o ad un importo superiori a quelli stabiliti nel medesimo Regolamento.

L'**importo minimo** della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di **Euro 5.000,00 Iva esclusa**. Tale limite minimo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di liquidazione finale.

L'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria del contributo non potrà superare Euro 50.000,00 Iva esclusa.

E' possibile la presentazione di **una sola domanda di aiuto**, per ciascuna azienda censita.